



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197 DEL 29/12/2022 – ARTICOLO 1, COMMI 227-230 E 231-248 – STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO E NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI RUOLO – ATTO ASSUNTO CON I POTERI SOSTITUTIVI DEL CONSIGLIO CAMERALE.

Il Commissario Straordinario

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27.11.2020 con cui, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.L. 104/2020 – convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 – è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, nonché la relativa accettazione di carica del 7.12.2020;

vista la Legge n. 197 del 29/12/2022, legge di Bilancio 2023, ed in particolare l'art. 1 commi 222, 227-230 e 231-248;

vista la comunicazione, in atti al protocollo CCIAA n. 1238 del 23.1.2023, con cui Unioncamere nazionale fornisce chiarimenti ed indicazioni sulla materia in oggetto;

considerato che l'art. 1, comma 227, prevede che - per i debiti di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti comprese le Camere di Commercio - l'annullamento automatico, di cui al comma 222, opera solo per le somme dovute, a tale data, a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni;
- interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

Lo stesso comma 227, inoltre, precisa che *“Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

considerato che l'art. 1, comma 228, precisa che per le sanzioni amministrative “... diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ... le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;” e che l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle già menzionate sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute e considerato che questa norma, per le Camere di Commercio, ha rilievo per le sanzioni irrogate in materia di REA (Repertorio Economico Amministrativo) ed altri pochi casi, con esclusione delle sanzioni amministrative che vanno a beneficio dell'Erario che è l'ente creditore effettivo;

considerato che l'art. 1, comma 229, dispone che “*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.*”;

considerato che, per il provvedimento di “non applicazione” previsto dal citato comma 229, Unioncamere, a seguito di un incontro di chiarimento con i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), precisa che l'eventuale scelta degli enti creditori di “non applicazione” deve intendersi riferita a tutti i carichi complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma, al competente agente della riscossione;

considerato che l'art. 1, comma 230, dispone che, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e che a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;

preso atto che l'eventuale adesione allo stralcio dai ruoli emessi non comporterebbe l'annullamento del ruolo, a cui dovrà comunque essere data esecuzione per la parte capitale,

generando quindi costi di riscossione a carico della Camera, per cui a fronte di un ridotto impatto dello stralcio sui debitori (solo per sanzioni ed interessi), l'onere per la riscossione a carico dell'Ente non si ridurrebbe;

preso atto, inoltre, che la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporterebbe un danno per i debitori, dato che questi avrebbero sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro, prevista dai commi dal 231 al 248 della citata Legge;

preso atto delle indicazioni di Unioncamere nazionale, di cui alla sopra richiamata nota, e precisamente *“in base a tutte le considerazioni che precedono, appare più opportuno non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e attendere l'eventuale ricorso dei contribuenti alla definizione agevolata dei debiti tributari.”*;

considerato che l'art. 1, comma 229, dispone che gli enti creditori come le Camere di Commercio possano esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale dei ruoli interessati dalle disposizioni in esame;

con i poteri sostitutivi del Consiglio camerale;

con l'assistenza del Segretario Generale f.f.;

d e t e r m i n a

1. di non applicare le disposizioni della Legge n. 197 del 29/12/2022, legge di Bilancio 2023, commi 227 e 228 per le motivazioni esposte in premessa;
2. di demandare al Segretario Generale f.f. tutti gli adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Enrico Ciabatti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giovanni Merlino)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.